

CONDIZIONI GENERALI DI APPROVVIGIONAMENTO

A. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Campo d'applicazione

1.1 Le presenti Condizioni generali di approvvigionamento ("CGA") regolano tutti i contratti e gli accordi ("contratto individuale" o "contratti individuali") stipulati tra la Società svizzera di radiotelevisione ("SRG SSR") e di tutte le sue succursali e società affiliate di seguito elencate ("ACQUIRENTE") e terzi ("fornitore") ed aventi quale oggetto la fornitura di beni e/o servizi (entrambi designati come "prestazioni").

- **Sede principale:** Società svizzera di radiotelevisione (SSR) (CHE-102.978.667).
- **Succursali:**
 - RTS Radio Télévision Suisse, succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (CHE-396.664.102)
 - SRF Schweizer Radio und Fernsehen, Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (CHE-130.326.458)
 - Società svizzera di radiotelevisione, succursale Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI) (CHE-460.782.578)
 - RTR Radiotelevisione Svizzera Rumantscha, succursala da la Societad svizra da radio e televisiun (CHE-490.337.869)
 - Società svizzera di radiotelevisione (SSR), succursale swissinfo (CHE-348.079.846)
- **Società affiliate:**
 - technology and production center switzerland ag, (CHE-106.621.810)
 - Teletext Svizzera SA (CHE-108.141.194)
 - publisuisse SA (CHE-105.831.747)
 - TELVETIA S.A. (CHE-100.033.678)
 - MCDT AG (CHE-357.351.852)
 - mxlab ag (CHE-114.748.944)

1.2 Tali CGA costituiscono parte integrante di qualsiasi richiesta di offerta, offerta, ordinazione e contratto individuale tra l'ACQUIRENTE ed il fornitore.

1.3 L'applicazione di condizioni contrattuali o generali del fornitore è espressamente esclusa.

2 Stipulazione di contratti individuali

2.2 La stipulazione del contratto individuale avviene tramite l'accettazione senza riserve dell'offerta presentata dal fornitore da parte dell'ACQUIRENTE, in forma di un'ordinazione giuridicamente valida secondo quanto al punto 2.2 delle presenti CGA, oppure tramite l'accettazione senza riserve da parte dell'ACQUIRENTE delle prestazioni svolte dal fornitore.

2.3 Per avere validità giuridica le offerte e le ordinazioni devono essere effettuate in forma scritta. Per essere giuridicamente valide le offerte e le ordinazioni a voce o telefoniche devono essere confermate per iscritto entro cinque (5) giorni, per posta, fax o e-mail.

2.4 Il fornitore che presenti un'offerta su richiesta dell'ACQUIRENTE, deve attenersi esattamente a quanto prescritto dall'ACQUIRENTE nella richiesta di offerta; le eventuali deroghe devono essere indicate espressamente. Il fornitore deve motivare adeguatamente le deroghe alla richiesta di offerta. Il fornitore è vincolato alla propria offerta per il periodo ivi indicato, al minimo comunque per sessanta (60) giorni. Le offerte che l'ACQUIRENTE non accetta entro il termine indicato nell'offerta stessa o nelle presenti CGA sono da intendersi respinte.

2.5 Qualora un fornitore ometta di confermare per iscritto un'ordinazione dell'ACQUIRENTE entro dieci (10) giorni dal ricevimento della stessa, l'ACQUIRENTE ha il diritto di revocarla senza il pagamento di alcun costo.

2.6 In assenza di un accordo scritto che disciplini diversamente, l'ACQUIRENTE non deve al fornitore alcun compenso o indennizzo per la preparazione, la presentazione o l'adattamento di offerte né per visite, dimostrazioni o altri lavori preparatori del fornitore stesso. L'ACQUIRENTE si riserva di respingere o di non accettare l'offerta di un fornitore senza indicare relativi motivi.

3 Compenso

3.2 Conformemente alle disposizioni dell'ACQUIRENTE, il fornitore deve indicare nell'offerta il compenso per le proprie prestazioni - in forma di prezzo fisso oppure a ore - che l'ACQUIRENTE deve corrispondere. In mancanza di istruzioni specifiche da parte dell'ACQUIRENTE, il compenso deve essere indicato come prezzo fisso.

3.3 Il compenso fissato nell'offerta è comprensivo di tutte le forniture e dei lavori del fornitore necessari per il corretto adempimento di quanto fissato nel contratto individuale nonché di tutti i costi accessori.

3.4 L'imposta sulla cifra d'affari, l'imposta sul valore aggiunto, la ritenuta alla fonte o altre imposte o tributi equiparabili conteggiati in relazione alle prestazioni e che l'ACQUIRENTE deve corrispondere, devono essere riportati separatamente nell'offerta.

4 Fattura / condizioni di pagamento

4.2 In mancanza di diversi accordi scritti, il fornitore deve presentare le proprie fatture all'ACQUIRENTE al termine della corretta fornitura delle prestazioni e di tutti i dati e dei documenti necessari per il

controllo. Le fatture del fornitore devono riportare il numero d'ordine indicato sull'ordinazione dell'ACQUIRENTE. Fintantoché il fornitore non abbia presentato una fattura corretta l'ACQUIRENTE ha il diritto di rifiutare il pagamento.

- 4.3 Il fornitore deve inviare le proprie fatture al servizio di controllo delle fatture dell'ACQUIRENTE oppure a qualsiasi altro servizio indicato dall'ACQUIRENTE.
- 4.4 Ove non altrimenti concordato esplicitamente dalle parti contraenti in un contratto individuale, tutte le fatture vengono saldate dall'ACQUIRENTE entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della fattura. In caso di prestazioni imperfette dal punto di vista qualitativo o incomplete, l'ACQUIRENTE si riserva il diritto di non effettuare il pagamento fintantoché il fornitore non fornisca correttamente le proprie prestazioni.
- 4.5 Il pagamento della fattura non comporta la rinuncia al reclamo circa le prestazioni fatturate.

5 Esecuzione delle prestazioni

- 5.2 Il luogo d'adempimento delle prestazioni è quello indicato nella richiesta d'offerta, nell'ordinazione o altrimenti designato dall'ACQUIRENTE. Qualora l'ACQUIRENTE non abbia indicato alcun luogo d'adempimento, s'intende che esso sia la sede dell'ACQUIRENTE.
- 5.3 Nell'ambito della propria azienda, l'ACQUIRENTE crea tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni da parte del fornitore.
- 5.4 I bollettini di consegna, le lettere di vettura, le fatture e tutta la corrispondenza del fornitore devono riportare il [numero d'ordine] indicato dall'ACQUIRENTE nell'ordinazione.
- 5.5 Il fornitore si assume il rischio che un bene da fornire o di un componente previsto per le prestazioni perisca casualmente (compresa la distruzione, l'inutilizzabilità o il peggioramento) prima della fornitura all'ACQUIRENTE. Con la fornitura anche la proprietà passa all'ACQUIRENTE.

6 Garanzia

- 6.2 Il fornitore assicura e garantisce che le prestazioni da lui fornite (compresa la fornitura di merci e l'allestimento dei risultati del lavoro) non presentino difetti. Le prestazioni si considerano imperfette, qualora non soddisfino i requisiti concordati o presupposti in buona fede dall'ACQUIRENTE.
- 6.3 Ove non altrimenti concordato esplicitamente dalle parti contraenti il contratto individuale, il periodo di garanzia è di almeno ventiquattro (24) mesi a decorrere dal momento in cui l'ACQUIRENTE accetta le prestazioni senza alcuna riserva oppure, non essendo stata concordata un'accettazione, dal momento in cui l'ACQUIRENTE inizia a fruire delle prestazioni fornite dal fornitore conformemente allo scopo cui è destinata.
- 6.4 Qualora le prestazioni del fornitore fossero difettose, l'ACQUIRENTE può (i) pretendere la riparazione dei difetti da parte del fornitore entro un termine fissato dall'ACQUIRENTE; (ii) ridurre adeguatamente il compenso per la prestazione difettosa; (iii) far

riparare da terzi o riparare direttamente i difetti a spese del fornitore oppure (iv) ritirarsi dal contratto individuale in questione.

- 6.5 Per il miglioramento di prestazioni o per nuove prestazioni svolte dal fornitore nell'ambito della garanzia, il periodo di garanzia ricomincia da zero.
- 6.6 Per le prestazioni fornite nei locali dell'ACQUIRENTE, il fornitore deve attenersi alle istruzioni, alle disposizioni di sicurezza ed all'ordinamento interno dell'ACQUIRENTE.

7 Diritti di terzi / esonero

- 7.2 Il fornitore esonera l'ACQUIRENTE dalla responsabilità imminente o passata in giudicato per la violazione di diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà o su beni immateriali) o altre pretese avanzate da terzi (compresi diritti da responsabilità civile per il prodotto), qualora la violazione di tali diritti o le pretese di terzi siano state causate dal possesso o dall'uso conforme alla destinazione delle prestazioni fornite dal fornitore.

8 Obbligo di segretezza

- 8.2 Le parti si impegnano a mantenere strettamente riservati, a non sfruttare o comunicare a terzi i segreti dell'altra parte - in particolare segreti aziendali o commerciali - i quali siano stati loro comunicati o di cui siano venuti a conoscenza in altro modo nel quadro di un contratto individuale. Inoltre le parti provvederanno a far sì che l'obbligo di segretezza non venga violato da loro soci, dirigenti o altri collaboratori o personale ausiliario. Tali obblighi continuano a sussistere per la durata di sei (6) anni anche dopo la conclusione dei relativi contratti individuali.

9 Entrata in vigore e cessazione di contratti individuali

- 9.2 Ove non diversamente concordato per iscritto dalle parti contraenti, il contratto individuale entra in vigore al momento della stipulazione.
- 9.3 L'ACQUIRENTE ha il diritto di rinunciare ad una prestazione di cui in un contratto individuale o a recedere da un contratto individuale, previo preannuncio entro quattordici (14) giorni. In caso di rinuncia a una prestazione o di recesso da parte dell'ACQUIRENTE, il fornitore ha diritto ad un congruo risarcimento.
- 9.4 Resta riservato il diritto delle parti di dare disdetta straordinaria per motivi gravi. In particolare ogni parte può disdire un contratto individuale, qualora per responsabilità dell'altra parte il compimento di quanto fissato nel contratto individuale sia talmente compromesso che non si può pretendere dalla parte recedente di mantenere il rapporto contrattuale.

10 DISPOSIZIONI FINALI

- 10.2 Ove non altrimenti concordato esplicitamente dalle parti contraenti il contratto individuale, in caso di contraddizioni tra tale contratto e le presenti CGA prevalgono queste ultime.
- 10.3 Lo sfruttamento delle relazioni commerciali con

l'ACQUIRENTE o di altre designazioni e contrassegni aziendali a scopo pubblicitario da parte del fornitore è ammesso solo previa autorizzazione scritta da parte dell'ACQUIRENTE.

- 10.4 Senza una previa autorizzazione scritta da parte dell'ACQUIRENTE, il fornitore non è autorizzato a far svolgere da terzi le prestazioni di propria competenza o parti consistenti di esse.
- 10.5 Senza una previa autorizzazione scritta da parte dell'ACQUIRENTE, il fornitore non è autorizzato a cedere a terzi i propri diritti e doveri provenienti da un contratto individuale.
- 10.6 Le presenti CGA e tutti i contratti individuali sono retti dal diritto svizzero. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci viene espressamente esclusa.
- 10.7 Il foro competente a decidere qualsiasi controversia in relazione alle presenti CGA e/o a contratti individuali è il seguente:
 - **Sede principale:** Società svizzera di radiotelevisione (SSR) in **Berna**
 - **Succursali:**
 - RTS Radio Télévision Suisse, succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision in **Losanna**
 - SRF Schweizer Radio und Fernsehen, Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft in **Basilea**
 - Società svizzera di radiotelevisione, succursale Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI) in **Lugano**
 - RTR Radiotelevision Svizra Rumantscha, succursala da la Societad svizra da radio e television in **Coira**
 - Società svizzera di radiotelevisione (SSR), succursale swissinfo in **Berna**
 - **Società affiliate:**
 - technology and production center switzerland ag, in **Zurigo**
 - Teletext Svizzera SA, in **Bienne**
 - publisuisse SA, in **Berna**
 - TELVETIA S.A., in **Berna**
 - MCDT AG, in **Zurigo**
 - mxlab ag, in **Berna**

* * * * *